



SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2008

PREMESSA

Le parti prendono atto che l'ipotesi del contratto integrativo di amministrazione sottoscritta in data 15 ottobre 2008 è stata oggetto di rilievi da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'incremento dell'ammontare del fondo unico di amministrazione deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 10 luglio 2008. Prendono atto altresì dell'intendimento dell'Amministrazione di proseguire nella propria azione volta ad ottenere un incremento delle risorse da destinare all'incentivazione del personale.

In considerazione del protrarsi del confronto con i predetti Organi di verifica le risorse del FUA sono ripartite ad esercizio concluso tenendo in considerazione i principali istituti destinati all'incentivazione del personale.

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo di amministrazione relativo al fondo unico di amministrazione per l'anno 2008, si applica a tutto il personale civile di ruolo e formalmente comandato, non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato, in servizio presso gli Uffici centrali della giustizia amministrativa, i Tribunali amministrativi regionali, gli Uffici affari consultivi e giurisdizionali.

ART. 2

DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

L'ipotesi del presente contratto collettivo sarà trasmessa ai competenti organi per le prescritte verifiche secondo quanto disposto dall'articolo 2 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e dall'articolo 20, comma 1, lett. e) della legge n. 488/1999.

ART. 3 PUBBLICITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà trasmesso ai responsabili degli Uffici centrali e decentrati dell'Amministrazione entro 3 giorni dalla data della stipulazione, per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. B) del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001.

ART. 4 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

COSTITUZIONE

L'ammontare del fondo unico per l'anno 2008 è stato determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 189 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ed integrato dalla quota prevista dall'articolo 3 del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2004/2005 e dalla quota prevista dall'articolo 6, comma 1, del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2008/2009. Il fondo è stato altresì incrementato dall'ammontare della retribuzione di anzianità del personale cessato nell'arco temporale 1 gennaio 2005/31 dicembre 2008, e dalle risorse previste dagli articoli 15, comma 3, e 32, comma 3, del C.C.N.L. quadriennio 2006/2009 - biennio economico 2006/2007.

Il fondo dell'anno 2008 è pari ad euro 4.171.849,94. L'ammontare delle risorse è esposto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente contratto.

DESTINAZIONE

1) PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

Considerato che nel corso dell'anno 2008 non sono state attivate le procedure relative alle progressioni economiche interne alle aree, non saranno destinate risorse al finanziamento dell'istituto contrattuale de quo.

2) POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le posizioni organizzative, previste dagli articoli 18 e 19 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998 - 2001, e disciplinate in apposito verbale di concertazione, relativamente all'anno 2008, conferite di norma con decorrenza dal **15 ottobre 2008** e termine in tutti i casi al 31 dicembre 2008, sono remunerate - a condizione, come si evince dall'atto di concertazione, che l'obiettivo prefissato sia conseguito - con le risorse esposte al punto 1) - a) dell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente contratto. Specificato che i valori dell'indennità per posizione organizzativa previsti dal precitato articolo 18 sono al lordo dei contributi a carico dell'amministrazione, la spesa relativa al conferimento di posizione organizzativa a **n. 89** unità di personale dell'area C, costituisce onere da imputare ai capitoli di spesa n. 1258 "STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO IRAP ED ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE", n. 1268 "SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" e n. 1269 "ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSPE AI DIPENDENTI", integrati con le risorse attinte dalle disponibilità del fondo unico di amministrazione.

Preso atto, a consuntivo, che le posizioni conferite con la predetta decorrenza sono inferiori al numero preventivato e comportano una spesa inferiore a quella prevista, esposta al punto 1) - a) dell'allegata tabella B, le parti concordano che le risorse residue confluiranno nella quota del fondo unico destinata a remunerare l'efficienza e la produttività.

3) INCENTIVAZIONE

Per remunerare il particolare impegno profuso dal personale, che, nonostante l'insufficienza (rilevata nelle sedi opportune da almeno un decennio) della dotazione organica assegnata al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali ed agli Uffici centrali della giustizia amministrativa, assicura il funzionamento dei servizi, è destinata una quota parte del fondo unico di amministrazione pari, per l'anno 2008, ad euro **1.850.000,00=**. L'incentivo integrativo verrà erogato in misura differenziata per ciascuna posizione economica, tenendo conto dell'effettiva presenza in servizio.

L'incentivo è a cadenza mensile, sulla base della seguente tabella (importo annuale al lordo degli oneri a carico del dipendente):

AREA I - F1/F2	€ 2.056,91
AREA II - F1	€ 2.098,05
AREA II - F2	€ 2.139,19
AREA II - F3/F4	€ 2.180,33
AREA III - F1/F2	€ 2.221,47
AREA III - F3	€ 2.262,60
AREA III - F4/F5	€ 2.303,74

elaborata sulla presenza in servizio nell'anno 2008 di n. 856,58 unità di personale civile di ruolo e comandato, e distribuite all'interno delle aree nel seguente modo:

n. 75,92 unità dell'area I in F1/F2, n. 154,33 unità dell'area II in F1, n. 244,33 unità dell'area II in F2, n. 183,67 unità dell'area II in F3/F4, n. 94,58 unità nell'area III in F1/F2, n. 53,50 unità dell'area III in F3 e n. 50,25 unità nell'area III in F4/F5.

Il dirigente di ogni struttura provvederà a dare comunicazione alle RSU e alle OO.SS. territoriali dell'incentivo erogato, a saldo.

Eventuali economie rilevate confluiranno nella quota del fondo unico destinata a remunerare l'efficienza e la produttività.

4) FONDO DI PRODUTTIVITA' E DI EFFICIENZA

Quota parte del fondo pari ad euro **1.780.000,00=** per l'anno 2008, pari al 47,65% del totale delle risorse disponibili, viene destinata a remunerare il livello di produttività ed efficienza conseguito dalle sedi e dalle unità organizzative.

Le attività e gli atti da assumere come parametro di misurazione dell'efficienza e produttività sono i seguenti:

per la funzione di supporto all'attività giurisdizionale

- il numero dei ricorsi introitati, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,60;
- il numero dei ricorsi iscritti nel ruolo di udienza pubblica e alle camere di Consiglio, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80;
- i provvedimenti cautelari emessi collegialmente in camera di consiglio, a cui viene attribuito il punteggio di 0,80
- i provvedimenti monocratici (di merito cautelari ed ingiuntivi) emessi, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 1,20;
- i ricorsi definiti con sentenza (anche parziale o istruttoria) a cui è attribuita ad unità di prodotto il punteggio di 1,50;

per la funzione di supporto all'attività consultiva

- il numero degli affari in entrata, a cui è attribuita ad unità di prodotto il punteggio di 0,70;
- il numero dei pareri iscritti nel "ruolo" di adunanza, a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80 in considerazione dell'attività richiesta dall'istruttoria degli affari trattati;
- il numero dei pareri sulla sola istanza cautelare spediti, a cui viene attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 0,80;
- il numero dei pareri spediti a cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di 1,50;

Sarà attribuito un ulteriore punteggio di 0,20 per ogni provvedimento giurisdizionale pubblicato sul sito internet della giustizia amministrativa. Sarà altresì attribuito un ulteriore punteggio di 0,20 per ogni parere pubblicato sul sito internet della giustizia amministrativa. Il punteggio aggiuntivo sarà pari a 0,30 per ogni provvedimento giurisdizionale e per ogni parere pubblicato sul sito della giustizia amministrativa privati delle generalità del ricorrente in base alle disposizioni in vigore.

Al dirigente di ogni struttura sarà assegnato il budget per l'efficienza e la produttività, entro 4 giorni dalla stipula del presente contratto.

Il budget è così determinato:

individuato il valore monetario di ogni punto attribuito che è dato dividendo la quota stanziata del fondo per incentivare l'efficienza e la produttività per il totale del punteggio conseguito da tutte le unità organiche, l'importo che risulta sarà moltiplicato per il punteggio conseguito da ogni singola unità organica. Il punteggio conseguito da ogni unità organica decentrata (Tribunali amministrativi regionali), in ragione dell'attività amministrativa espletata, sarà aumentato del 20%.

Per il personale degli Uffici centrali della G.A. e del Consiglio di Stato l'ammontare complessivo del budget per l'efficienza e la produttività da attribuire al dirigente di ogni unità organizzativa è determinato mediante il punteggio medio individuale ottenuto dalle 10 unità organiche che conseguono il miglior punteggio, moltiplicato il numero delle unità di personale in servizio (di ruolo e comandato) presso la struttura.

Il budget assegnato al dirigente è suddiviso fra il personale in servizio sulla base dei seguenti criteri di massima:

- capacità di adattamento al contesto operativo anche in termini di flessibilità e disponibilità al cambiamento;
- presenza in servizio, a cui dovrà essere attribuito un peso non superiore al 30%, fatto 100 il punteggio massimo attribuibile.
- orientamento all'utenza e collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
- capacità di iniziativa ed organizzativa.

Il compenso da attribuire a ciascun dipendente, valutando l'apporto individuale in base ai precedenti criteri, è differenziato per ciascuna posizione economica con l'attribuzione di una maggiorazione del 2% in relazione alla posizione economica rivestita.

Le regole di applicazione dei criteri di massima sopra indicati saranno disciplinate attraverso la contrattazione decentrata (di III livello) e costituiranno pertanto oggetto di trattativa con le OO.SS. e le RR.SS.UU. presso ogni unità organica. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto, la trattativa sarà condotta da un dirigente di altra struttura allo scopo inviato in missione.

Considerato il protrarsi dell'attività negoziale oltre l'esercizio di riferimento e la non corresponsione, nell'anno 2008, del salario accessorio al personale, le parti invitano i titolari della contrattazione decentrata di sede a confermare le regole di applicazione dei criteri di massima sopra indicati, già adottati per l'anno 2007.

I dati relativi alla produttività ed alla efficienza, ed alla pubblicazione su internet saranno rilevati dal sistema informativo della giustizia amministrativa ed elaborati secondo i criteri precedentemente indicati.

Il competente Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico provvederà alla determinazione del budget da attribuire ad ogni struttura, ai fini della contrattazione decentrata di terzo livello, che dovrà concludersi improrogabilmente entro 8 giorni dalla comunicazione del budget assegnato. I verbali della contrattazione dovranno essere trasmessi all'Amministrazione centrale entro 2 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di sede. Non diversamente entro 2 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo dovranno essere trasmessi all'Ufficio gestione bilancio e trattamento economico i prospetti di corresponsione individuale dei compensi. Il predetto Ufficio provvederà alla liquidazione delle competenze, in base ai dati comunicati, nella prima mensilità utile.

5) INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' E DISAGIATA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

a) indennità di turno.

Con riferimento agli Uffici centrali della giustizia amministrativa che richiedono, per la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero, l'adozione di un

orario di lavoro articolato in turni si prevede la destinazione di una quota parte del fondo unico. L'indennità giornaliera da corrispondere al personale che articola in turni l'orario di lavoro individuale è pari ad euro 12,92 lorde.

L'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, per soddisfare l'esigenza della continuità del servizio. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei predetti uffici è consentito solo in presenza di particolari esigenze, e comunque non oltre le 25 ore mensili.

b) indennità per reperibilità.

Per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, che non possono essere assolte attraverso altre forme di articolazione dell'orario di lavoro e con esclusivo riferimento al personale appartenente ai profili professionali tecnico-informatici potrà essere adottato l'istituto della reperibilità, compatibilmente a quanto previsto dall'accordo 12.1.1996, art. 8.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Il dipendente può essere collocato in reperibilità per non più di 6 volte in un mese, esclusa la domenica. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore alle 6 ore.

Per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità nella misura di euro 17,50.

Per turni di durata inferiore alle ore 12 la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.

In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del dipendente, con recupero orario.

c) indennità per disagiata articolazione dell'orario di lavoro.

Con riferimento al personale che presta la propria opera presso le strutture in cui l'attività di servizio richiede un'articolazione dell'orario di lavoro particolarmente disagiata in quanto può comportare la permanenza in ufficio fino ed oltre le ore 19,00 e per un periodo di tempo non prevedibile (protrazione delle udienze, supporto agli Organi di vertice dell'Amministrazione), è attribuita una particolare indennità, per un massimo di 8 volte al mese, a ogni dipendente che protrae la prestazione oltre l'orario di lavoro, nella misura qui di seguito indicata:

12 euro per il protrarsi della prestazione oltre le ore 19;
18 euro per il protrarsi della prestazione oltre le ore 20,00.
I predetti compensi non sono tra loro cumulabili.

Le predette indennità non sono tra loro cumulabili.

La quota parte del fondo unico destinata a remunerare le turnazioni, la reperibilità, e la disagiata articolazione dell'orario di lavoro è ricompresa al punto 2 dell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Eventuali economie rilevate confluiranno nella quota del fondo unico destinata a remunerare l'efficienza e la produttività.

6) INDENNITA' AI CENTRALINISTI NON VEDENTI (art. 9 della legge 23.3.1985, n. 113)

Ai centralinisti non vedenti è corrisposta, a carico del fondo unico di Amministrazione, l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni, il cui ammontare è ricompreso al punto 2 della allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Eventuali economie rilevate confluiranno nella quota del fondo unico destinata a remunerare l'efficienza e la produttività.

Roma,

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE
DI PARTE SINDACALE